



Softlab S.p.A.

Sede legale in Roma, Viale dell'Arte, 25

Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato

N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005

Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA ORDINARIA

5 giugno 2026 – ORE 11:00

IN UNICA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. (di seguito anche “Società”), riunitosi in data 10 aprile 2026, ha deliberato di convocare per il giorno 5 giugno 2026, ore 11:00, in unica convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società, siete pertanto stati convocati, per deliberare sul seguente argomento posto al punto 4) dell’Ordine del Giorno:

4. Nomina Collegio Sindacale.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

4.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 4) all’Ordine del Giorno si segnala che con l’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2025 viene a scadere l’attuale Collegio Sindacale ed occorre pertanto procedere al rinnovo di tale organo per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 in conformità all’art. 2400 cod. civ.

Punto 4.1 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci

Al riguardo si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e che il Presidente, a norma dell’art. 2398 cod. civ. è nominato dall’Assemblea.

In conformità all’art. 26 dello Statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ove le liste contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) la sezione dei sindaci effettivi dovrà riportare un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all’unità superiore. In particolare, in conformità all’articolo 148, comma 1-bis del TUF ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all’interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno due quinti dei membri effettivi. Come precisato nella Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, nonché alla luce dell’art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti (così come modificato con delibera

Consob n. 21359 del 13 maggio 2020), il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore è inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. In questi casi la Consob ha disposto, sulla scorta di quanto ritenuto nella suddetta Comunicazione, in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Conseguentemente, essendo il Collegio Sindacale della Società composto di tre membri effettivi e di due supplenti e dovendosi assicurare il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione di un sindaco, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta da almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società, o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al comma precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto, ovvero, nell'ipotesi in cui tale percentuale non fosse più consentita da sopravvenuta disposizione legislativa o regolamentare, nella misura massima consentita. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero liste collegate, i soggetti legittimati possono presentare liste fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti. In tal caso, la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo è ridotta alla metà. Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale suo diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente, nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di

collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Quanto alla procedura di nomina assembleare con il voto di lista si precisa che si procederà all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale come di seguito precisato:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;
- la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista risultata seconda in base al numero di voti ricevuti.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Qualora sia presentata un'unica lista risulteranno eletti, previa deliberazione dell'Assemblea, quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati in essa indicata; la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato di tale unica lista.

Siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale in conformità alle disposizioni di legge e statutarie appena richiamate.

*

Punto 4.2 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale

Con riferimento al Punto 4.2 all'Ordine del Giorno, a seguito della nomina del nuovo Collegio Sindacale, in conformità all'art. 25 dello Statuto è necessario che l'Assemblea proceda alla determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, applicandosi in mancanza di tale determinazione le tariffe dei Dottori Commercialisti.



Siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni

*

Roma, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Marti